



SNALS CONF.Sal

COMUNICA

Macerata

Con preghiera di diffonderlo tra i colleghi

Mensile di informazione culturale, professionale e sindacale. Fuori commercio

Anno XLI n. 6 Giug. 2020 SEGRETERIA PROV.le SNALS Conf:sal MACERATA via V.C. Guerra '44 n.12 tel 0733-260274

GLI ESAMI DI STATO - EX MATURITA' – E LE LEZIONI A DISTANZA

Dopo le infinite dichiarazioni da parte della ministra Azzolina, gli esami di Stato si svolgono in presenza mantenendo il “distanziamento” di sicurezza. Quello che ha dato maggiormente irritazione è stato il comportamento, sempre arrogante, della responsabile del dicastero di viale Trastevere che non ha mai consultato gli insegnanti, gli studenti e le famiglie nel prendere decisioni in piena pandemia, ma ha continuato a fare esternazioni sui social e in tv più volte contraddittorie e confuse. Crediamo che una delle motivazioni delle difficoltà dell'amministrazione a trovare i presidenti di commissione sia stata proprio la mancanza di chiarimenti sull'applicazione delle misure di sicurezza. Infatti ci si è chiesto: perché gli scrutini devono essere svolti a distanza e gli esami no? Solo dopo varie e continue insistenze delle OO.SS., verso la fine di maggio, si è giunti ad una intesa che impegna il Ministero a “... promuovere, sostenere e monitorare l'attuazione delle prescrizioni contenute nel protocollo sanitario in tutte le istituzioni scolastiche sedi di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2019/20”.

"Il Paese deve dire grazie a coloro che rendono possibile la crescita personale dei nostri figli nelle situazioni più drammatiche, senza mezzi adeguati e senza riconoscimenti professionali ed economici.

Dai primi dati che ci pervengono possiamo dire che grazie allo spirito di servizio ed al senso del dovere di docenti, dirigenti e personale ata, è stato possibile avviare gli esami di stato dopo mesi di sospensione delle attività didattiche in presenza” . (Elvira Serafini Segretaria nazionale snals).

Molto si è scritto in questo maledetto periodo **sull'insegnamento a distanza** che per alcuni opinionisti o riviste scolastiche sembra che finalmente si sia scoperta una attività didattica che potrebbe sconvolgere, nella sua innovazione, l'intera scuola italiana. Il solito vizio italico di vedere e osannare le novità come se fossero la panacea di tutti i mali. Infine si è sentito ovunque che il personale della scuola sia stato fortunato perché, stando comodamente a casa, a fine mese ha preso regolarmente lo stipendio. Il solito pensiero unico che è ben lontano dalla realtà scolastica. E' vero che pensando a situazioni di certe categorie di lavoratori possiamo dirci fortunati, come d'altronde lo sono stati tutti gli statali, perché abbiamo preso lo stipendio regolarmente. Ma a differenza di molti noi abbiamo continuato a lavorare, tra varie difficoltà tecniche, a svolgere l'impegnativa e faticosa lezione quotidiana pur stando a casa. Sì, è vero, stando a casa! Siamo convinti però che stare per mesi connessi ad un computer ad orari strampalati, in riunioni fiume, con orario certo solo quello dell'inizio, rinchiusi in una stanza a consultare piattaforme, tenere lontani i rumori casalinghi quotidiani, incavolarsi per la connessione e quant'altro, sia difficile che non rimangano i segni sulla mente e sul fisico! Seduti per ore è facile immaginare che il fisico ne risenta: gambe anchilosate, occhi che bruciano, spalle incurvate e doloranti, sonno disturbato, agitazioni e nervosismo continui. Tutto questo è naturale? Può diventare Scuola?! E tutto ciò può valere anche per gli studenti (e le loro famiglie) costretti ad estenuanti sedute davanti al computer per partecipare a lezioni o a fare compiti in solitudine e/o con l'aiutino familiare. Di questa DAD si può dire che, oltre ad essere socialmente discriminante, possa offrire uguali situazioni e pari opportunità? Che la novità di comunicazione a distanza da parte degli studenti, abbia offerto in un primo momento forte motivazione ed entusiasmo è innegabile, ma fra trascorrere ore davanti ad un PC per studio e giocare con gli amici è tutt'altra cosa! Il sindacato, e non solo esso, dovrà nel prossimo futuro vigilare perché non venga assolutamente presa in considerazione la didattica telematica che siamo sicuri penalizzerà l'insegnante sotto ogni profilo, in modo particolare per la tirannia dell'orario giornaliero che prevede una continua disposizione. Se pur si possano ottenere online meravigliose performance di apprendimenti ciò non potrà mai sostituire la “vera scuola”.

(gb)

LO SNALS E LA REDAZIONE AUGURANO BUONA ESTATE

TERMINI DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI

Da lunedì 15 u.s. è aperta la piattaforma per l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado il cui decreto era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 aprile.

Ricordiamo che:

- con decreto Decreto Dipartimentale n. 639 del 27 maggio 2020, il MI ha rinviato i termini delle istanze di partecipazione alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, precedentemente previsti a partire dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020;
- le modifiche al suddetto concorso straordinario per il ruolo introdotte dal decreto scuola dovranno essere inserite in una integrazione al decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 entra trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, e dunque entro il 7 luglio;
- pertanto, i termini delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali sono i seguenti:

- *Concorso ordinario, scuola secondaria di 1° e 2° grado, posti comuni e di sostegno –*

- *Presentazione domande: a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23,59 del 31 luglio 2020;*

<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05136>

- *Concorso di scuola primaria e dell'infanzia, posti comuni e di sostegno –*

- *Presentazione domande: a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23,59 del 31 luglio 2020;*

<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05135>

- *Procedura straordinaria per l'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, posto comune –*

- *Presentazione domande: a partire dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020;*

<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-28&atto.codiceRedazionale=20E05137>

DAD (Didattica A Distanza) E REGISTRO ON-LINE

Il piano di dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione previsto dalla legge 135/2012 avrebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge; ma ciò non è ancora avvenuto. La V sez. penale della Cassazione (sent. 47241/2019) aveva già spiegato che non è obbligatorio l'utilizzo del registro e delle pagelle elettroniche anche se largamente utilizzati specie in questo periodo di emergenza sanitaria in atto. Il garante delle privacy ha messo in guardia la ministra Azzolina contro le piattaforme utilizzate per la didattica a distanza "non sempre adeguate in termini di protezione dei dati personali e spesso vulnerabili". Ha quindi sollecitato il completamento della disciplina dell'utilizzo del registro elettronico per lo svolgimento dell'attività didattica per evitare di incorrere in un atto di dubbia legittimità. Dato però che l'utilizzo dello strumento del registro elettronico viene "consigliato" direttamente dall'amministrazione centrale e che è ordinariamente imposto dai Dirigenti scolastici, si ritiene che nella condotta del docente che lo utilizza non sia ravvisabile l'intenzione di compiere un atto illecito.

INFORMATIVA DEL MI: ELENCHI AGGIUNTIVI CONCORSI

Si è svolta al MI l'attesa riunione per l'informativa sulle modalità di espletamento della procedura finalizzata all'inserimento dei candidati collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, del 2016 nella fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali dei concorsi del 2018.

Chi potrà fare la domanda

I docenti inseriti, sia a pieno titolo che con riserva, nelle graduatorie dei vincitori e negli elenchi aggiuntivi degli idonei dei concorsi 2016. La disposizione riguarda la scuola di infanzia e primaria e la scuola secondaria. Sarà attiva sia per i posti comuni che i posti di sostegno.

Fascia aggiuntiva ai concorsi 2018

I docenti inseriti nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi del concorso ordinario 2016 potranno inserirsi, a domanda, in una fascia aggiuntiva ai rispettivi concorsi 2018 anche in altra regione per aumentare le possibilità di immissione in ruolo.

I candidati inclusi con riserva nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi potranno partecipare alla procedura. L'inserimento nella fascia aggiuntiva sarà disposto con riserva fino alla definizione del relativo contenzioso. Ci sarà, quindi, un'ulteriore modalità per agevolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2016, la cui validità è diventata quinquennale.

I docenti delle graduatorie del concorso 2016 potranno:

- partecipare alle immissioni in ruolo nella propria regione;
- partecipare a domanda alle immissioni in altra regione, in graduatoria aggiuntiva e, quindi, dopo lo scorrimento della graduatoria 2016 e della graduatoria 2018 di quella regione;
- partecipare a domanda alla "call veloce".

La delegazione dello Snals-Confasal ha chiesto espressamente all'Amministrazione di prevedere tempi congrui per la presentazione delle domande e di predisporre un'idonea piattaforma al fine di agevolare gli interessati nella scelta della specifica fascia aggiuntiva in cui inserirsi.

PENSIONI 2020 – RICHIESTA CON CUMULO GRATUITO

Molti pensionandi hanno chiesto la pensione anticipata (legge Fornero) o la pensione con Quota 100, scegliendo la possibilità di utilizzare il Cumulo Gratuito. Scelta motivata per evitare il pagamento dell'onere elevato spesso richiesto per la ricongiunzione ai sensi dell'art.2 della legge 29/79. La ricongiunzione si riferisce ad anni di contribuzione nel settore privato, che per i docenti spesso è relativa al servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute.

Abbiamo sempre suggerito ai nostri iscritti, prima di decidere per l'utilizzo del cumulo gratuito, di chiedere la ricongiunzione per valutarne la convenienza. Ricevuto il decreto di ricongiunzione è bene verificare la convenienza della ricongiunzione valutando in quanto tempo l'onere richiesto verrà ammortizzato.

Inoltre, nel decreto di ricongiunzione è riportato, nello schema dei calcoli, il montante contributivo relativo ai contributi versati dall'interessato per i periodi richiesti come ricongiunzione. L'interessato avrà così tutti gli elementi per effettuare la scelta più vantaggiosa per sé. Coloro che hanno richiesto il pensionamento utilizzando il cumulo gratuito, oltre ai requisiti richiesti devono possedere almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o equiparati (ASpl, Mini-Aspi, Naspi, ecc..). Nel caso di mancato raggiungimento dei 35 anni netti la richiesta di pensionamento non viene accolta.

Per coloro che dovessero trovarsi in questa situazione e che intendano andare in pensione dall'1.09.2020 non resta che:

- a) Presentare domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art.2 legge 29/79 pagando l'onere richiesto;
- b) Annullare la domanda di pensione presentata all'Inps con Cumulo;
- c) Presentare una nuova domanda di pensione Quota 100 o anticipata senza Cumulo.

In questo modo si aggira la norma dell'art. 22, comma 1, lett.b), legge 153/1969 che chiede il possesso di almeno 35 anni di contributi al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.

Questa procedura va fatta immediatamente, altrimenti potrebbe comportare il ritardo nel pagamento della prima mensilità di pensione.

PENSIONATI – ANTICIPO TFS-TFR

Nello Snals-Comunica di Maggio, avevamo comunicato che, nel messaggio INPS n. 1517 del 7.04.2020, erano state impartite disposizioni alle sedi provinciali per preparare il lavoro necessario per giungere alla liquidazione dell'anticipo del TFS e del TFR.

L'Anticipo, elargito come prestito agevolato, ai sensi dell'art. 23 del D.L. n. 4/2019 (Reddito di Cittadinanza) convertito dalla legge n. 26/2019, era atteso da molti pensionati che avevano programmato la cessazione nella prospettiva di poterne usufruire.

Il D.P.C.M. n.51 del 22.04.2020 relativo all'anticipo (prestito) TFS/TFR è stato pubblicato nella G.U. n. 150 del 15.06.2020 ed entra in vigore dal 30.06.2020.

Si resta quindi in attesa del previsto accordo quadro con le banche che dovranno provvedere alla liquidazione dell'anticipo richiesto.

PENSIONANDI 2021 - VARIAZIONE COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO

La maggioranza della platea dei pensionandi 2020 ha ormai definito la sua situazione previdenziale ed ha ricevuto da parte dell'Inps sia la certificazione del diritto a pensione che l'approvazione del pensionamento all'1.09.2020.

Per coloro che intendono andare in pensione dall'1.09.2021 ci sono le prime novità negative. Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11.06.2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo alla "Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo" datato 1 giugno 2020.

Nel decreto sono riportati i nuovi coefficienti che andranno in vigore dall'1.01.2021.

Si ricorda che tali coefficienti sono utilizzati per determinare la quota contributiva della pensione. Essa viene calcolata moltiplicando l'importo del montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, che è determinato in base all'età anagrafica posseduta all'atto del pensionamento. Poiché i coefficienti sono diminuiti, gli importi delle future pensioni, relativamente alle quote contributive, vedranno una diminuzione che potrà variare da un minimo dello 0,3 allo 0,7%.

Risulteranno maggiormente penalizzati:

- coloro che alla data del 31.12.1995 avevano meno di 18 anni di contributi, per costoro la quota contributiva parte dall'1.01.1996;
- le donne che chiederanno l'opzione contributiva, consapevoli che il calcolo è tutto contributivo.

MAESTRI DIPLOMATI

Prosegue la telenovela dei maestri diplomati licenziati dai giudici e poi riammessi per legge con contratti di supplenza. A questi docenti spetta il reinserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto subito dopo il licenziamento. Per fare in modo che tutti gli uffici adottino i necessari provvedimenti e per prevenire ulteriore contenzioso, l'amministrazione centrale ha emanato una nota con la quale raccomanda gli uffici periferici che le sentenze sfavorevoli siano notificate agli uffici dell'avvocatura dello Stato. Per dare esecuzione delle sentenze, queste ultime siano pubblicate sul sito della giustizia amministrativa. I docenti diplomati magistrali che sono stati immessi in ruolo per effetto di pronunce cautelari sono circa 7 mila, mentre i diplomati magistrali oggetto di pronunce cautelari favorevoli ma inseriti solo in graduatorie a esaurimento e ottenuto incarichi di supplenze fino al 30 giugno, sarebbero circa 43 mila.

MOBILITÀ: TITOLI VALIDI A SCADENZA

Nell'individuazione del docente perdente posto da trasferire d'ufficio, i titoli conseguiti devono essere presentati perentoriamente entro la data di scadenza della domanda di mobilità. Quest'anno il termine ultimo per la presentazione della domanda di trasferimento era stato fissato al 21 aprile (art.2 comma 1 OM 182/2020)

VALUTAZIONI FINALI

La Nota ministeriale n.8464 fornisce chiarimenti sulle operazioni finali di valutazione e firme: tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo debbono svolgersi, come per la didattica, con modalità a distanza. In caso di impedimenti e motivazioni adeguatamente documentate, il Dirigente scolastico può convocare i docenti in presenza per apporre le firme, naturalmente senza la concretizzazione di una qualche forma alternativa di aggregazione (almeno fino al 14 giugno, come da DPCM del 17 maggio); garantendo, in qualità di datore di lavoro i massimi livelli di sicurezza: uso obbligatorio delle mascherine, distanziamento di due metri tra una persona e l'altra, guanti, gel disinfettanti all'ingresso o nei punti di maggior utilizzo collettivo; inoltre pulizia regolare degli spazi esterni agli edifici scolastici e degli spazi interni di competenza delle scuole.

DOPO L'ESTATE... L'INIZIO DELLA SCUOLA

Siamo alla fine del mese di giugno, l'epidemia sembra aver perso, forse con il caldo, progressivamente la sua intensità. Incominciano le vacanze e mai come quest'anno c'è tanto ma tanto bisogno di respirare e muoversi all'aria aperta. La ripresa dell'attività didattica a settembre sta preoccupando perché dopo tanti annunci non si vede ancora una risposta ufficiale sulle linee operative per organizzare il rientro in sicurezza da chi di dovere. Forse si è attenuata anche nelle decisioni politiche, la consapevolezza della drammaticità dell'epidemia? Abbiamo di fronte i mesi estivi ma sappiamo bene che per la scuola si lavora molto di più in questi mesi per la preparazione di un ordinato funzionamento del rientro nelle scuole e da qui la necessità di avere in tempo le procedure organizzative dettate dal Comitato tecnico scientifico e rese operative da decisioni politiche. Sono in corso gli esami di maturità e non possiamo nascondere, anche se c'è tutta la distanza tra soggetti, i dubbi e le paure di questo coronavirus. Gli adempimenti che si presentano, politicamente voluti, in questa estate non sono di poco conto: il rinnovo delle graduatorie delle supplenze, la preparazione dei concorsi ordinari e straordinari, rinnovo di alcune graduatorie per le nomine in ruolo, trasferimenti e consequenziali procedure per la sistemazione del personale. Il tutto mette a dura prova la struttura amministrativa sia delle scuole che degli Uffici territoriali con un organico ridotto all'osso dai continui tagli per esigenze di bilancio operati da ogni governo. Il sistema reggerà a settembre? Anche qui appena incominciano le lezioni, il 14 settembre, il politico di turno fissa vergognosamente le date per le votazioni politiche, 20 e 21 settembre, coinvolgendo le aule scolastiche che si richiudono appena aperte. Assurdo! In poche parole non sappiamo come si rientra: sdoppiamento delle classi, doppi turni, orari diversi e ridotti, mascherine sì/no, plexiglas, alternanza tra dad e presenza? Comunque vada occorrono **finanziamenti aggiuntivi** per un ampliamento straordinario di organici che ovviamente incide sul bilancio statale. Le previsioni non sono affatto rosee anzi, nel decreto legge 34 nominato "Rilancio dell'Italia", non è prevista nessuna spesa in tal senso e si dovrà pertanto fare un altro decreto straordinario per la scuola. Ma la scuola è nei pensieri di questo Governo? I Sindacati hanno chiesto alla Ministra Azzolina, in data 18 giugno u.s. un confronto sindacale su l'avvio dell'anno scolastico. Ancora nessuna risposta! Ieri, 23 settembre sono state finalmente rese pubbliche le linee guida per l'inizio di settembre. Se ne discuterà con il sindacato che si aspettava qualcosa di più concreto e già si sta mobilitando. Sono tutte soluzioni generiche che già fanno capo alle possibilità che offre l'autonomia scolastica ma di nuovi strumenti e di nuovi investimenti non una parola quando invece è la situazione che lo richiede urgentemente. Insomma, sembra che si voglia scaricare il tutto sui dirigenti scolastici.

LE GRADUATORIE DI ISTITUTO DIVENTANO PROVINCIALI

La trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali, disposta dal decreto 126/2019 (che modifica la legge n. 124/1999), prevede la costituzione di specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso e la costituzione di una specifica graduatoria provinciale anche per chi è in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. I nuovi elenchi andranno in coda alle graduatorie ad esaurimento e saranno utilizzati dagli uffici per individuare gli aventi titolo alle supplenze annuali e fino al termine delle lezioni. Dalle nuove graduatorie provinciali saranno tratte anche quelle d'istituto che saranno utilizzate dai dirigenti scolastici per disporre le supplenze brevi e saltuarie necessarie alla sostituzione dei docenti assenti. Il Ministro è autorizzato ad operare tale trasformazione con un'ordinanza. Sarà richiesto il parere del CSPI, che avrà 7 giorni di tempo per esprimere il parere non vincolante. La Corte dei Conti avrà invece cinque giorni di tempo per il proprio parere. Dal 30 giugno al 31 agosto i docenti potranno scegliere con domanda telematica nell'intera provincia 20 scuole per le supplenze brevi e saltuarie dopo la convocazione, da parte degli Uffici Scolastici dei docenti delle graduatorie ad esaurimento. Si tratta delle supplenze che servono per sostituire i docenti in malattia, gravidanza, aspettativa breve. Chi è iscritto in più classi di concorso ha comunque a disposizione massimo 20 scelte, esattamente come chi si iscrive per una sola classe di concorso. Le graduatorie avranno validità biennale 2020/21 e 2021/22, in modo da ristabilire l'allineamento di tutte e tre le fasce delle graduatorie di istituto. La procedura competerà agli Uffici Scolastici Territoriali cosicché le segreterie scolastiche saranno alleggerite dal compito gravoso di validazione e definizione delle graduatorie.

INTERESSANTI FATTI DI SCUOLA: da leggere con attenzione

Docenti assolti. Durante una gita scolastica di quarta e quinta superiore all'EXPO di Milano nel 2015 uno studente muore per una caduta da una finestra dell'albergo dopo aver abusato di droghe e alcol. Dal tribunale di Firenze i docenti accompagnatori sono stati assolti e niente risarcimento ai genitori dopo aver esaminato in modo accurato tutte le fasi del viaggio e i fatti prima del tragico evento. Il giudice ha riscontrato infatti che gli insegnanti accompagnatori avevano predisposto tutte le misure volte a reprimere danni potenziali e garantito un adeguato controllo della comitiva. Ad essi quindi non potevano essere attribuite responsabilità per un evento del tutto atipico e imprevedibile data l'età del giovane e anche perchè il fatto è avvenuto, secondo le telecamere di sorveglianza, alle 4 del mattino: secondo il giudice dagli insegnanti non si poteva pretendere una concreta sorveglianza notturna dopo aver raccomandato ai ragazzi di non lasciare le proprie stanze di notte. In poche parole tenendo presente l'età dei ragazzi i docenti "non hanno l'obbligo di controllare capillarmente ogni singola condotta degli studenti, fermo l'obbligo di predisporre misure volte a reprimere eventuali abusi potenzialmente dannosi per la salute degli studenti".

Culpa in vigilando. Con l'avviso di conclusione delle indagini firmato dal PM due maestre e la collaboratrice scolastica sarebbero ritenute responsabili della morte di un bambino caduto nel vuoto dopo essersi sporto dalla balaustra in una scuola di Milano "per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme". Una maestra avrebbe consentito al bambino di andare in bagno in contrasto con il regolamento d'istituto e la direttiva della scuola sulla vigilanza degli alunni mentre la collaboratrice scolastica sarebbe accusata di "non avere prestato servizio nella zona di competenza secondo la mansione assegnata" e non avere vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'alunno.

Maestra risarcita. Una insegnante viene insultata nel tema da un alunno: dietro denuncia per diffamazione i genitori sono stati condannati a pagare un risarcimento di mille euro più le spese legali. I genitori infatti, convocati prima dalla maestra e poi dal Dirigente scolastico si sono sottratti al confronto con la scuola venendo meno alla loro responsabilità educativa. Per l'avvocato della docente questa pronuncia rappresenta una importante vittoria e un precedente per frenare la deriva di comportamenti aggressivi e denigratori che sempre più spesso vengono attuati nei confronti dei docenti con superficialità ledendo la loro dignità anche in quanto pubblici ufficiali.

Sicurezza. Un alunno viene colpito in volto dai frammenti di una vetrata della scuola rotta per una improvvisa raffica di vento e rimane sfregiato. La scuola dovrà risarcirlo di 40mila euro per omessa vigilanza e inosservanza della normativa antinfortunistica e di sicurezza degli ambienti scolastici. Nell'occasione del forte temporale gli alunni erano stati trasferiti al piano terra dell'edificio scolastico ma la porta d'ingresso, priva dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa e sprovvista di vetri antisfonamento, non aveva resistito all'improvvisa ventata e i vetri avevano colpito al volto l'alunno. Dopo che il Tribunale civile aveva negato il risarcimento allo studente, la Corte d'appello, a cui i genitori erano ricorsi, ha accolto la domanda di indennizzo di 40mila euro.

Culpa in educando

Un alunno definisce in un tema la maestra "impazzita" e "la chiuderei in una casa da ricovero". Secondo il Giudice di pace di Conegliano (TV) la condotta offensiva del minore determina l'insorgenza della responsabilità extracontrattuale in capo ai genitori (culpa in educando) che sono stati condannati al pagamento di mille euro ai danni della docente, al pagamento delle spese legali, più le spese generali e i contributi previdenziali. Questo fatto mette in risalto un fenomeno che negli ultimi tempi si è molto diffuso con condotte irrispettose nei confronti degli insegnanti spesso tollerate e giustificate dai genitori. La causa di ciò va ricercata nella inefficace azione deterrente esercitata dalle sanzioni, nel fatto che i genitori non osservano diligentemente gli obblighi in capo ai loro doveri educativi e nel ritenere il docente un pubblico ufficiale. L'esercizio delle funzioni del docente non si esaurisce infatti con la lezione ma si estende alle connesse attività compresi gli incontri periodici con i genitori attraverso i quali avviene una vera e propria collaborazione nella formazione educativa e civile dei figli.

SUPPLENZE AL 31 AGOSTO

Le supplenze su cattedra disponibili fino al 31 dicembre vanno conferite sempre fino al 31 agosto: se un Dirigente scolastico assume un supplente fino al 30 giugno il termine è nullo e sostituito automaticamente con il 31 agosto e al medesimo spetta la retribuzione anche nei mesi estivi (*Corte di Cassazione sent. n.5048 del 25/2/2020*)

TITOLI PER ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Il contratto sulla mobilità annuale stabilisce che i requisiti per ottenere l'assegnazione provvisoria prevedono **indifferentemente** il ricongiungimento al coniuge o al convivente, ai figli, ogni esigenza di salute e ai genitori.

TRASFORMAZIONE CATTEDRA

Molte volte si verifica che nell'istituto, causa la contrazione delle classi, il nuovo organico di diritto prevede la modifica, pur rispettando il numero dei titolari e, quindi, senza soprannumerari, delle cattedre interne a cattedre orario esterne anche con completamento in altri comuni. Ovviamente l'organico prevede anche cattedre di potenziamento che comunque, fanno anch'esse parte a tutti gli effetti dell'organico di diritto della scuola. Considerata la richiesta d'informazione che alcuni insegnanti hanno posto desideriamo chiarire pubblicamente l'argomento. Bisogna avere presente il CCNL art.11 c.8 dove chiaramente viene normata l'assegnazione al docente con minor punteggio nella graduatoria interna di istituto aggiornata al 31 agosto e a nulla vale né la natura del posto, potenziamento, né la continuità didattica a volte pretesa dal dirigente. Preclusione potrebbero esserci nel contratto integrativo di istituto ma comune è importante la legge 104 che rende inamovibile chi ne ha i requisiti.

ORA DI LEZIONE RIDOTTA – UFFICIO LEGALE: ATTO DI DIFFIDA

Si torna a discutere nei Collegi docenti della proposta di formulazione dell'orario delle lezioni, e specialmente, soprattutto negli istituti tecnici e professionali, della possibile riduzione dell'ora di lezione ritornata in auge con la recente esperienza della DAD.

Dobbiamo tuttavia ricordare che tale riduzione oraria, benché recuperata dai docenti, porta con se problematiche ben più ampie che vanno ad incidere sullo stato giuridico dei docenti, **in particolare sull'orario di servizio; sul mantenimento degli organici che rischierebbero di essere decurtati; ed anche sulle responsabilità dirigenziale, se determina una decurtazione del monte ore annuale obbligatorio degli studenti.**

Le norme da tenere presenti partono dal Dlvo 297/1994 che prevede l'osservanza degli "almeno 200 giorni" da assegnare allo svolgimento delle lezioni e prosegue con i Regolamenti applicativi dello stesso che fissano per ogni ordine di scuola l'orario complessivo annuale.

Anche se nell'ambito dell'autonomia didattica e della flessibilità organizzativa, disciplinata dal successivo DPR 275/1999, ogni scuola dispone degli strumenti con i quali ha la possibilità di modificare l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale rimane ferma "l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie".

Con i recenti interventi legislativi sulla secondaria di secondo grado, non si parla più di orario settimanale come nei precedenti ordinamenti, ma si indica un monte ore annuale per ogni singola materia.

Tali modifiche devono rispondere a regole normative:

- la riduzione dell'unità oraria fino a un minimo di 40 minuti non è obbligo stabilito normativamente;
- il Collegio docenti deve individuare la motivazione didattica per proporre un orario basato su unità di lezione di durata inferiore ai 60 minuti e tale differenza oraria va recuperata;
- se la riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non è collegata ad una scelta didattica – ma dovuta a motivi strutturali (es. trasporti) - non deve comportare alcun recupero di frazioni orarie ai sensi dell'art. 28 comma 7 e 8 del C.C.N.L.

Pertanto, confidando nella massima collaborazione nell'evitare riduzioni ingiustificate e "pericolose" dell'unità oraria di lezione, **si fornisce uno schema di diffida** da poter utilizzare nei confronti dei DS che intendano procedere senza tener conto delle considerazioni sopra espresse. Non facciamoci ...incantare!

LE FERIE SONO UN DIRITTO IRRINUNCIABILE E NON COMPRIMIBILE

In sindacato sono giunte segnalazioni dal territorio in ordine alle richieste delle ferie del personale docente delle scuole. In sostanza alcuni dirigenti scolastici limitano arbitrariamente il periodo di ferie richiesto escludendo illegittimamente, nella procedura di accoglimento delle istanze, l'ultima settimana di agosto. Tale atteggiamento ci appare in aperto contrasto con le norme contrattuali.

Ricordiamo in sintesi le disposizioni dell'art 13 del CCNL.

Il personale docente deve utilizzare le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative purché ciò non comporti oneri per l'amministrazione. Il personale ATA ha diritto, compatibilmente alle esigenze di servizio, di usufruire di almeno 15 giorni continuativi di ferie nei mesi di luglio-agosto. In caso di interruzione delle ferie per motivate esigenze di servizio il dipendente ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede e per il ritorno al luogo delle ferie oltre alla diaria per la durata del viaggio stesso. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate.

In sostanza l'art. 13 del CCNL non ammette alcuna limitazione del diritto alle ferie, restando questo nella totale, piena ed esclusiva disponibilità dei docenti.

ESCLUSIONE DELL'ULTIMA SETTIMANA DI AGOSTO DAL PERIODO DI FERIE RICHIESTO DAL PERSONALE DOCENTE ED ATA: PREDISPOSTI DUE MODELLI DI DIFFIDA

Con riferimento alle limitazioni illegittime poste al personale docente ed ata con l'esclusione dell'ultima settimana di agosto dal periodo di ferie ove richiesta, l'Ufficio Legale dello SNALS ha predisposto due modelli di diffide: uno di tutela per il singolo e l'altro disponibile per l'eventuale uso delle segreterie, come atto preventivo, se l'atteggiamento dei DS dovesse essere diffuso. Richiesta presso il sindacato.

FERIE

Il CCNL/2007 prevede che il docente assunto a tempo indeterminato ha diritto a: 30 giorni di ferie se ha un'anzianità di servizio (a qualunque titolo prestato) non superiore a 3 anni e 32 giorni se ha un'anzianità di servizio superiore a 3 anni. Sono inoltre attribuite a tutto il personale 4 giornate di riposo fruibili nel corso dell'anno scolastico (per i docenti solo tra il termine delle lezioni e l'inizio dell'anno scolastico successivo). Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente o interamente retribuite, anche se si siano protratte per l'intero anno scolastico (maternità, congedi parentali, lutti, ecc). Tutto il personale docente di ogni ordine e grado di istruzione (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6 o fino al 31/8) fruisce dei periodi di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Nel caso durante il periodo di ferie intervenga una malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni (o almeno un solo giorno se c'è un ricovero ospedaliero), le ferie possono essere interrotte. Se le ferie già in godimento sono interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Il docente in part time orizzontale ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie spettanti al docente a tempo pieno mentre per il part time verticale ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

UN'ATTIVITÀ MARGINALE

Nel contesto difficile e pieno di insidie della riapertura a settembre, tutti corrono al capezzale della scuola con soluzioni che portano ancora più confusione di quella creata dalla pandemia. La scuola italiana è stata per decenni tenuta ai margini delle preoccupazioni nelle agende politiche dei vari governi e ora, con un'Italia economicamente in ginocchio, le soluzioni per risollevarla tendono a moltiplicarsi non senza grosse contraddizioni. La scuola è in ritardo sugli altri settori della vita pubblica a dispetto delle buone intenzioni di tutti i politici e paga il fatto di essere considerata un'attività diseconomica che non produce profitti e non manda nessuno sul lastrico se resta chiusa. Per la scuola si possono rinviare soluzioni e scelte mentre per Alitalia si trovano facilmente 3 miliardi per l'ennesimo salvataggio. Ci si chiede: da dove dovrebbe incominciare la ricostruzione di un Paese se non dalla scuola? Le soluzioni che gli esperti ogni giorno tirano fuori dal cilindro tendono esclusivamente a escogitare tecniche operative volte ad assicurare alle famiglie un luogo sicuro in cui parcheggiare i figli in attesa che sia la vita a fare selezione. Pochi sono quelli che pensano che dalla scuola dipende la formazione di giovani pronti ad affrontare la vita attraverso la cultura del confronto e della condivisione. Ancora non si capisce se la scuola digitale dovrà integrarsi con la scuola in presenza: ma l'esperienza di questo periodo ha dimostrato che con lo smart working è mancato proprio quel contatto umano che lega il docente ai suoi allievi e questi fra loro: non avviene una trasmissione didattica del sapere senza una relazione umana! Cosa fare? senz'altro occorre ricorrere a soluzioni che condividano varie opinioni attraverso la volontà politica di porre la scuola al centro della ricostruzione post-virus. Come fare? forse attraverso una convocazione di Stati generali della scuola alla presenza di dirigenti, docenti sindacati in cui riunire le migliori energie del Paese e spendersi sul suo futuro.

PIA e PAI: due nuovi dispositivi

L'Ordinanza Ministeriale n.11 del 18 maggio 2020 organizza l'orario dei docenti dal prossimo 1° settembre attraverso due nuovi dispositivi: il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) che regola la valutazione finale degli alunni che hanno riportato un giudizio inferiore a sei decimi, e il PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) redatto dal Consiglio di classe per individuare attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle programmazioni di inizio d'anno. Dato che la realizzazione di questi due nuovi dispositivi inciderà sull'orario di lavoro dei docenti interessati, il Collegio docenti dovrà deliberare la loro attuazione nonché la definizione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Per la realizzazione e l'orario dei docenti l'O.M. esplicita che le attività didattiche del PAI e del PIA sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa. Ci si chiede: chi deciderà gli impegni quantitativi di recupero, consolidamento o integrazione degli apprendimenti, dato che fin da da settembre i docenti sono già impegnati nelle attività funzionali all'insegnamento (attività di programmazione e verifica di inizio anno)? Senza una regolamentazione a livello ministeriale e contrattuale i docenti sarebbero chiamati (anche per l'attuazione del PAI e del PIA) ad un surplus lavorativo, tra attività funzionali e quelle di vero e proprio insegnamento. In tale occasione, dato che probabilmente non si tornerà a scuola a pieno ritmo, i Dirigenti scolastici saranno chiamati a riformulare i criteri generali per l'utilizzo degli strumenti tecnologici digitali di lavoro in orario diverso da quello di servizio per conciliare vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).

GAE OPERAZIONI ANNUALI DI AGGIORNAMENTO

C'è stato un incontro, sindacato e ministero, in vista dell'emanando Decreto sull'aggiornamento **annuale delle GAE**. In sostanza trattasi di: *Scioglimento riserva per aspiranti già inseriti con riserva nelle graduatorie stesse, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione*. Ovviamente il titolo dovrà essere acquisito entro il termine di presentazione della domanda. *Acquisizione titolo di sostegno per aspiranti già inclusi nelle graduatorie*. Entro lo stesso termine potranno essere dichiarati i titoli di specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi. *Presentazione titoli di riserva di cui alla L. 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni*. A tali fini gli interessati dovranno dichiarare di essere inseriti nelle liste di collocamento. Come SNALS-CONFISAL abbiamo rappresentato la necessità di chiarire che coloro i quali, al momento, godono di una supplenza annuale fino al termine dell'a.s. e dovessero presentare titoli di riserva, devono poterlo fare anche se, "stricto iure", al momento della presentazione della domanda non risultano inseriti nelle liste di collocamento. Abbiamo altresì chiesto una proroga dei termini per la presentazione delle domande. Al riguardo, il Ministero, adducendo (sia pure comprensibili) problemi tecnici si è limitato alla proroga di un giorno: non più il 2 luglio, come previsto dal MI, bensì **venerdì 3 luglio**.

ASSEGNAZIONE PLESSO O SEZIONE STACCATA

Ogni anno alcuni insegnanti desiderano cambiare non l'istituto scolastico dove sono titolari ma la sezione staccata e/o plesso didattico dove insegnano situati in un altro Comune, molto probabilmente per comodità geografica. Considerata la domanda posta in sindacato desideriamo dare una risposta pubblica perché l'argomento è di interesse generale all'inizio delle lezioni. Innanzi tutto bisogna conoscere il proprio contratto integrativo di istituto e sapere quando e come fare la domanda al dirigente essendo un diritto personale a presentarla. Nella contratto ci saranno le norme che prevedono l'assegnazione dei docenti alle sezioni e plessi diversi da quelli in servizio e l'accoglimento della domanda è subordinata al rispetto delle disposizioni pattuite e ovviamente al verificarsi della disponibilità del posto. Comunque anche il non accoglimento deve essere motivato. Secondo noi comunque deve avere una forte valenza la condizione del maggior punteggio nella graduatoria in caso di più interessati e la continuità didattica.

BONUS 500 EURO

Desideriamo informare che il bonus di 500 euro utilizzabile per acquisti presso i negozi e gli enti accreditati dal Ministero deve essere speso entro il 31 agosto dall'insegnante prossimo alla pensione con decorrenza 1° settembre. Precisiamo che il docente andato in pensione non spetta più il bonus dell'a.s. 2019/20 anche se non utilizzato per intero o in percentuale.

CFU

I laureati in Scienze della formazione primaria, così come i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 si iscrivono nella II fascia delle graduatorie di istituto: per essi non c'entrano i 24 CFU in quanto il titolo è stato sancito come abilitante con DPR 25 marzo 2014. I 24 CFU nelle discipline pedagogiche e metodologie didattiche sono richiesti solo ai nuovi inserimenti mentre per i docenti già inseriti in graduatoria dal 2017 non sono necessari. I 24 CFU sono relativi esclusivamente alla scuola secondaria.

AVVISO

Desideriamo comunicare agli iscritti che per l'assistenza e la consulenza bisogna prendere appuntamento telefonico in ufficio utilizzando il numero 0733-260274. Si prega di evitare le chiamate telefoniche ai numeri personali dati in tempi di lockdown.

NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI SNALS

SOCIETA' VITTORIA ASSICURAZIONI

Vi informiamo che dal 1° gennaio 2020 sono in vigore le nuove coperture assicurative per gli iscritti allo Snals, relative agli infortuni, la Responsabilità Civile, la Responsabilità patrimoniale (solo per personale Dirigente) e la Tutela legale (solo per personale Dirigente). Una ulteriore attenzione del sindacato nei confronti dei propri aderenti.

Informiamo pertanto i nostri iscritti che in caso di incidenti di qualsivoglia natura che li coinvolge di rivolgersi in sindacato al più presto possibile per tutte le operazioni da compiere compreso il mod. A che va sempre compilato a cura della Segreteria Provinciale.

La denuncia deve essere presentata direttamente all'agenzia presso la CONFISAL SERVIZI AG. VITTORIA 649 – viale Trastevere 60 – 00153 Roma – tel: 065813697 o per PEC all'indirizzo confisalservizi@legalmail.it.

PROPOSTA CORSO INFORMATICA

Sono ancora aperte le iscrizioni ai **corsi di informatica** organizzati da una ditta di Macerata riservata agli iscritti Snals per il conseguimento della Patente Europea Computer Standard Certiport IC3-GS4 riconosciuta ai fini di legge per punteggi e concorsi. I corsi permettono di ottenere diplomi con certificazione IC3-GS4 e consistono in lezioni collettive con docente certificato di 30 ore (minimo 6 iscritti) con sconto Snals del 50%.

E' possibile anche frequentare un Corso di preparazione individuale con docente certificato (personalizzabile su richiesta) con sconto Snals del 20 % dal costo orario. **Per i costi dei vari corsi rivolgersi in Sindacato.**

ORARIO DI APERTURA UFFICI MACERATA

dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle ore 19

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA mattino e pomeriggio -

Il Sabato solo su appuntamento con il Segretario provinciale

CONSULENZA PENSIONI

Mercoledì mattino -- Venerdì mattino e pomeriggio

CONSULENZA FISCALE

Martedì e Venerdì pomeriggio; ISEE Venerdì pomeriggio su appuntamento

CONSULENZA LEGALE E PATRONALE

L'Avvocato riceve presso lo SNALS il giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18.00 per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.

Per l'assistenza patronale preghiamo i colleghi di rivolgersi in sede sindacale per il disbrigo delle pratiche.

SEDI DISTACCATE SNALS

► **CIVITANOVA MARCHE** Piazza S. Marone n. 15 (Tel. 0733/ 815494) lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 18,30. Sabato dalle 9 alle 13. Il I° Mercoledì di ogni mese sarà presente l'esperto per le pensioni.

► **TOLENTINO** Piazza Mazzini n.2 (tel.07331833758) Martedì - Giovedì ore 16,30 - 18,30 solo su appuntamento

TESSERAMENTO SNALS-Confisal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati.

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato

Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale o tramite bollettino di c.c.p. n. 10406627 intestato a Segreteria Provinciale SNALS di Macerata.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.

A tutti si rivolge l'invito ad utilizzare il telefono solo per brevi informazioni.

Delle opinioni espresse negli articoli firmati sono responsabili i singoli autori dei quali si intende rispettare la piena libertà di giudizio. La collaborazione è aperta a tutti. Si dichiara che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per scopi statutari.

Direttore responsabile: **Giovanni Bonvecchi**

Indirizzi di posta elettronica: Redazione: maceratasnals@gmail.com - Sindacato: marche.mc@snals.it Sito

Internet: www.snals.it/mc